



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ITALCEMENTI s.p.a.

Via Stezzano, 87
24126 Bergamo
Stabilimento di Colleferro (RM)
PEC: colleferro@italcementi.legalmail.it

e p.c.

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE**

Dipartimento III – Ambiente e Tutela del territorio: acqua,
rifiuti, energia, aree protette
Dipartimento IV – Pianificazione, sviluppo e governo del
territorio
PEC: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

COMUNE DI COLLEFERRO

Piazza Italia, 1
00034 Colleferro (RM)
PEC: comune.colleferro@legalmail.it

COMUNE DI SEGNI

Via Umberto I, 99
00034 Segni (RM)
PEC: comune.segni@pec.it

ARPA LAZIO

Direzione Tecnica
PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

**A.R.P.A. LAZIO - SEZIONE PROVINCIALE DI
ROMA**

PEC: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA - ASL
ROMA 5**

- Al direttore del Servizio S.I.S.P.
- Al direttore del Servizio S.Pre.Sa.I.
PEC: direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslromag.it
PEC: distretto.colleferro@pec.aslromag.it

Oggetto: ITALCEMENTI Spa – Cementeria di Colleferro. A.I.A. di cui alla D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 modificata con D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 e D.D.R.U. n. 2670 del 05/10/2020 – Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Capo VIII, articolo 35, comma 3 della Legge n. 108 del 29/07/2021 – Trasmissione parere ARPA Lazio e disposizione modifica sostanziale

Si fa riferimento alla nota prot. n. 995723 del 01/12/2021 con cui la scrivente ha avviato il procedimento in oggetto, richiedendo supporto tecnico ad ARPA Lazio ai sensi dell'art. 3 comma 3 del regolamento n. 21/2021 (pubblicato sul BURL n. 110 del 30/11/2021), adottato con D.G.R. n. 736 del 09/11/2021, in applicazione della L.R. n. 6 del 26/05/2021.

La società Italcementi s.p.a. con nota prot. n. 210148 del 09/12/2021, acquisita al prot. n. 1018122 del 09/12/2021, ha completato la documentazione necessaria per la richiesta modifica, inviato copia del pagamento degli oneri istruttori ai sensi della D.G.R. n. 13 del 19/01/2021.

Con nota prot. n. 83146 del 16/12/2021, acquisita al prot. n. 1045535 del 16/12/2021, ARPA Lazio che si allega, ha inviato il supporto istruttorio di competenza.

Dalla lettura di tale supporto tecnico istruttorio emergono i seguenti elementi utili alle valutazioni della scrivente Autorità Competente:

- *l'intervento proposto dal Gestore si configura come una sostituzione soltanto parziale dei combustibili tradizionali; dai dati riportati in tabella 22 nella Relazione tecnica C.6, risulta infatti che a fronte di un quantitativo di 77.433 tonnellate di coke di petrolio previste nella configurazione attuale per il forno I, a valle della modifica proposta è previsto l'utilizzo di 38.347 tonnellate di coke di petrolio ed in aggiunta di 60.000 tonnellate di Css-C;*
- *con riferimento alla capacità produttiva autorizzata, intesa come quantitativo annuo di clinker prodotto, da quanto dichiarato dal Gestore e dai dati presentati nella documentazione in atti, di seguito riportati, risulta che la stessa rimane invariata a valle della introduzione del Css-Combustibile nel forno I, e pari a 1.196.250 tonnellate annue di clinker totale prodotto e 733.700 tonnellate annue di clinker prodotto al forno I;*
- *l'art. 13 c. 2 del D.M. 22/2013, prevede che per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute umana l'utilizzo del Css-Combustibile è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 applicabili al coincenerimento, quali le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato;*
- *la modifica comporta un aumento stimato dal Gestore del traffico indotto dalla cementeria di circa 1.097 automezzi all'anno (circa 3,5 automezzi al giorno) con riferimento alla massima produzione pari rispettivamente al +1,2%;*



- *inoltre è prevista l'introduzione di nuove sorgenti sonore, questione trattata nella documentazione agli atti nell'Allegato C.10, valutazione di impatto acustico.*
- *dalla scheda C.3 risulta altresì l'introduzione di due nuove potenziali sorgenti odorigene, originate dalle due stazioni di ricevimento del CSS-C;*
- *si evidenzia che il PMeC presentato dovrà essere integrato con le modalità di controllo del corretto funzionamento dei 3 filtri a maniche, e dovrà essere aggiornata la planimetria sulle emissioni in atmosfera, con l'indicazione dei nuovi sistemi di abbattimento:*
- *in merito alle condizioni di esercizio dell'impianto, nel richiamare quanto specificamente previsto dall'art. 237-octies c. I e c.II del D.Lgs. n. 152/06 ...si rinvia all'AC per la definizione di specifiche condizioni di autorizzazione che garantiscano il rispetto delle citate disposizioni;*
- *rispetto ai residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto ...in accordo a quanto previsto dall'art.237-sexiesdecies del D.Lgs. n. 152/06, si invita l'AC a approfondire la citata questione al fine di garantire che i suddetti residui siano gestiti in conformità alla Parte IV del suddetto decreto legislativo;*
- *con riferimento alle emissioni di acque reflue ...il Proponente non ha valutato l'impatto delle nuove attività rispetto alla possibile contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento piazzale, né se la stessa si esaurisca con i primi 5 mm di pioggia;*
- *rispetto alle prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera ai fini di rispettare quanto indicato all'art. 237-quattordices del D.Lgs. n. 152/06 risulta necessario integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo;*
- *per quanto riguarda i limiti emissivi, ai sensi dell'art. 13 del DM 22/2013, l'utilizzo di CSS-C al forno di cottura n. 1 comporta l'applicazione dei limiti emissivi per il coincenerimento previsti dal Titolo III bis alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Ciò implica la necessità di rivalutare i limiti prescritti nell'AIA vigente rispetto a quanto previsto nell'Allegato II al Titolo III bis del citato decreto legislativo. Inoltre si segnala la necessità di verificare l'eventuale aggiornamento del relativo Manuale SME, in conseguenza dell'aggiornamento dei parametri sottoposti a monitoraggio in continuo nonché di un adeguamento dei valori limite.*

Tutto ciò premesso, preso atto di quanto indicato nel contributo istruttorio fornito da ARPA Lazio.

Considerato che ai fini di introdurre la modifica proposta nell'impianto di che trattasi, emerge la necessità di rivalutare l'autorizzazione in essere di cui alla D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 modificata con D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 e D.D.R.U. n. 2670 del 05/10/2020, con particolare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo, ai limiti di emissione in atmosfera, acquisendo il parere obbligatorio di ARPA Lazio ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Considerato inoltre che, pur mantenendo la capacità produttiva autorizzata, a seguito della modifica proposta è previsto un incremento delle tonnellate in ingresso passando dalle attuali 77.433 tonnellate di coke di petrolio previste nella configurazione attuale per il forno I, alle 98.347 tonnellate dopo la modifica proposta (38.347 tonnellate di coke di petrolio ed in aggiunta di 60.000 tonnellate di C_{ss}-C) con conseguente aumento degli automezzi che conferiranno all'impianto (3,5 automezzi al giorno).

Considerato che secondo quanto indicato nel D.M. 22/2013 *per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute umana l'utilizzo del C_{ss}-Combustibile è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 applicabili al coincenerimento* e che, dunque, l'impianto debba adeguarsi al rispetto di tali disposizioni relative ad impianti di coincenerimento.

Tenuto conto che l'impianto ricade nel SIN Valle del Sacco.

La scrivente Autorità Competente A.I.A. subentrata a partire da gennaio 2021 alla Città Metropolitana di Roma Capitale nella competenza autorizzativa dell'impianto in argomento, ritiene alla luce di quanto riportato da ARPA Lazio nella nota indicata in premessa e allegata alla presente, che la richiesta debba ritenersi una variante sostanziale e, pertanto, come indicato nella Legge n. 108 del 29/07/2021, articolo 35 comma 3, ordina a Codesta Società di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione

Si richiede dunque a Codesta Società di aggiornare l'istanza inviando ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *...una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2.*

Per il procedimento autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si invita, infine, la società ad integrare le spese istruttorie presentate secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 13 del 19/01/2021, con riferimento alle modifiche sostanziali all'A.I.A.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Ferdinando Maria Leone

Il Direttore

Vito Consoli